

Comune di San Piero Patti

Città Metropolitana di Messina
AREA RAGIONERIA

DETERMINA uff. n. 34 Reg. Gen.le n. 192 del 08.11.2021

OGGETTO: Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2021.

Visto il D. Lgs n. 165/2001 che impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

Considerato:

- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo anche conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

Rilevato che, in data 21 maggio 2018, è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono qui sinteticamente riportate:

1) a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato;

2) nell'importo consolidato confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, CCNL 2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001;

3) l'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:

- di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (comma 2, lett. a);

- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (comma 2, lett. b);

. dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità (comma 2, lett. c). Tale importo confluisce stabilmente dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

4) In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno per come stabilito dal medesimo contratto (art. 67, c. 3-4-5, del ccnl 21.05.2018), qualora le condizioni finanziarie e strutturali dell'Ente lo permettano;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Considerato che occorre determinare il fondo risorse decentrate per l'anno 2021 ai sensi del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;

Rilevato che il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che *"a decorrere dal 01.01.2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015"*;

Rilevato altresì che l'art. 33, c. 2, ultimo cpv del d. l. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, ha previsto che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, c. 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Preso atto che in attuazione del superiore articolo di legge, è stato emanato, in data 17.03.2020, GURI n. 108 del 27.04.2020, il relativo decreto attuativo del Dip.to Funzione Pubblica dal quale, con specifico riferimento al fondo efficienza servizi, si ha modo di leggere che *"rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, c. 2, del d. l. n.34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

Preso pertanto atto che, anche in caso di decremento del personale in servizio tra quello al 31.12.2021 e quello al 31.12.2018, non si dà luogo alla riduzione del fondo;

Rilevato che il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 era pari a (24 unità a tempo indeterminato più 2 in comando) (oltre 23 unità a tempo determinato stabilizzate nel 2019) e che al 31.12.2021 sarà pari a 11 unità a tempo indeterminato full time, più n. 1 in comando full time a tempo indeterminato, più 23 unità parte time a tempo indeterminato.

Atteso che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2017, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2016, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 5 al ccnl 21.05.2018, nel raffronto da effettuarsi, necessita tenere conto che le risorse di cui all'art. 67, c. 2, lett.a) e b) non sono assoggettate ai limiti di crescita del fondo previsti dalle vigenti norme (art. 23, c. 2, d. lgs. n. 75/2017) in analogia agli incentivi per funzione tecniche (dichiarazione congiunta n. 9);

Ritenuto dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 141.143,71, oltre oneri riflessi come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed in particolare

PARTE STABILE

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):

□ tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per **€ 104.274,00**;

- altre risorse stabili (art. 67, comma 2):

□ lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di **€ 4.576,00**;

□ lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€ 1.541,40**;

□ lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità **€ 3.542,89**;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021, parte stabile, ammonta ad **€ 113.934,29**

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - **€ 1.974,48**;

- Considerato che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c), di seguito dettagliate:

- incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: **€ 27.758,21**

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021 - parte variabile - ammonta ad **€ 29.732,69**

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Sono esclusi dal predetto limite:

□ dall'01/01/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO);

□ dall'01/01/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015)

□ dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;

Ricordato che il limite fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi **€ 108.809,50**;

Verificato che il monitoraggio complessivo del fondo "Verifica limite anno 2021 in riferimento al valore 2016", supera il limite per cui si è reso necessario effettuare una decurtazione di **€ 7.099,27**;

Tenuto conto che:

il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2001, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà ai controlli previsti in materia di contrattazione integrativa;

Dato atto altresì che con deliberazione del C.C. n.23 del 30/04/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-2023;

Visto la determina Sindacale n. con la quale alla scrivente sono stati attribuiti i compiti gestionali al Responsabile dell'Area Ragioneria

Visti:

-il D.Lgs. n. 267/2000;

-il D.Lgs. n. 165/2001;

-il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

~~Tutto~~ tutto ciò premesso:

DETERMINA

- 1. Di richiamare** la premessa narrativa far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. Di costituire** il Fondo delle risorse decentrate anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad €. **136.567,71** oltre oneri riflessi così come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021" allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3. Di dare atto** che la quota effettivamente disponibile del fondo così come costituito è pari ad €. **58.779,61** oltre la parte variabile rappresentata dagli incentivi tecnici è pari ad €. **27.758,21**;
- 4. Di dare atto** che il limite del 2016 è stato rispettato in quanto le somme previste dall'art. 67 comma 2.lett. a del CCNL 2016/2018, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- 5. Di dare atto** che dall'importo complessivo del fondo risultano vincolate le somme per l'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del C.C.N.L. del 22/01/2004, le progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) del C.C.N.L. dell'1/04/1999 e le somme per incremento indennità personale educativo asilo nido art.31 c. 7 ccnl 2000, art. 6 ccnl 2001 e art. 68 c.1 ccnl 2018;
- 6. Di prendere atto** che lo stesso risulta decurtato di una quota pari a Euro **7.099,27** ai fini del rispetto del limite rispetto all'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

7. **Di imputare** la relativa spesa ai codici di bilancio relativi al personale del bilancio di previsione 2021/2023, competenza 2021;
8. **Di dare atto** che la costituzione del fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
9. **Di dare atto** che parte delle risorse anzidette sono utilizzate per la liquidazione mensile degli istituti già regolamentati dai contratti collettivi nazionali quali l'indennità di comparto e progressione orizzontale già assegnata;
10. **Di dare atto** che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa;
11. **Di trasmettere** copia della presente, unitamente ai prospetti allegati, alle OO.SS e alle RSU aziendali prima dell'avvio della contrattazione;
12. **Di trasmettere** il presente atto al Revisore Unico Dei Conti per la certificazione di competenza;
13. **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente nonché sul sito "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DELL'AREARAGIONERIA

Dott. ssa Graziella Castellino

